



# CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

## ORDINANZA N. 339 DEL 14.09.2020

**Oggetto:** Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19- Ordinanza di isolamento obbligatorio.-

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

#### TENUTO CONTO

-che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

-che lo Stato Italiano, fra altri, per il proprio territorio, ha adottato:

- a) il d.l. 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- b) il d.l. 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- c) il dpcm 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" prorogato con dpcm 7 settembre 2020;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 4 del dpcm 7 agosto 2020 che, dispone, al comma 1 che: *"Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonche' gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo che ricorrano uno o piu' dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1:*

- a) esigenze lavorative;
- b) assoluta urgenza;
- c) esigenze di salute;
- d) esigenze di studio;
- e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; ecc.";

**CONSIDERATO CHE** l'isolamento fiduciario a casa per 14 giorni resta obbligatorio per chi è entrato in Italia da uno Stato diverso dai Paesi dell'Unione

europea (escluso Spagna, Croazia, Grecia, Malta, Romaniaa, Bulgaria), Paesi parte dell'accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano;

**VISTA** la comunicazione del dirigente medico servizio di igiene e sanità pubblica di Amantea dell'ASP di Cosenza, assunta con prot. Gen. n. 11733 del 14.09.2020 allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, con la quale, per le motivazioni in essa contenute, si prescrive all'interessato, proveniente da Russia, la misura dell'isolamento per numero quattordici giorni dalla data di arrivo, con divieto assoluto di contatti sociali con conviventi, nonché l'attivazione della sorveglianza sanitaria;

**VALUTATO** dunque che le persone che provengano dall'estero fuori area Schenghen, vanno, comunque, senz'altro, assoggettati alla misura dell'isolamento obbligatorio, per le finalità di tutela della popolazione residente, previa prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp territorialmente competente, fatte salve le altre previsioni normative in merito al divieto di ingresso;

**RAVVISATA** la necessità di rendere cogente la prescrizione dell'Asp, al fine di rendere effettive le misure di contenimento del contagio epidemiologico a tutela del territorio cittadino, adottando apposita ordinanza;

**RICHIAMATI** gli artt. 32 della legge n. 833/1978, 117 del D.lgs. 112/1998, nonché dell'art. 50 comma 5 del TUEL- Testo Unico Enti Locali;

con i poteri del Sindaco;

**PRENDE ATTO DELLA PRESCRIZIONE DELL'ASP DI COSENZA –  
SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DI AMANTEA E, PER  
L'EFFETTO,**

**ORDINA**

**a:**

**OMISSIS;**

di rimanere, in via cautelativa, in isolamento obbligatorio presso la propria residenza con divieto assoluto di contatti sociali con conviventi, fino al giorno 27 settembre 2020 compreso, con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene Pubblica, territorialmente competente, dell'ASP di Cosenza

**ORDINA, ALTRESI'**

1. alla Polizia Municipale di Amantea;

2. all'ASP di Cosenza

ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

**DISPONE**

–che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente ordinanza;

–che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

–che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

–la trasmissione della presente ordinanza a:

1. Prefettura di Cosenza;
2. Dipartimento Prevenzione ASP di Cosenza;
3. Dipartimento Regionale Tutela della Salute;
4. Stazione Carabinieri sede di Amantea;
5. Tenenza della Guardia di Finanza di Amantea;
6. Comando di Polizia Municipale di Amantea;

#### AVVERTE CHE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza, è punito con sanzione amministrativa da € 400 a € 3000, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. L. 25 marzo 2020 n. 19;

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

f.to            LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
(SURACE- TURCO -NUOVO)